TEMA SETTIMO: I FONDI DEL SALARIO ACCESSORIO



Il fondo del salario accessorio del comparto

- DL 13/2023 art. 8: **Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori**
- **3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.**
  Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.



Il fondo del salario accessorio del comparto

- **DL 13/2023 art. 8: Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori**
- **4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:**
  a) nell'anno precedente a quello di riferimento, **rispetto** dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "**Equilibrio di bilancio**";
  b) nell'anno precedente a quello di riferimento, **rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti** di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  c) **incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale** di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, **dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento**;
  d) **approvazione**, da parte del consiglio comunale, **del rendiconto dell'anno precedente** a quello di riferimento **nei termini previsti dalla normativa vigente**.



Il fondo del salario accessorio del comparto

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ -
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€ -
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	€ -
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	€ -
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	€ -

Il fondo del salario accessorio del comparto

5

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€ -
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**€ -**

Il fondo del salario accessorio del comparto

6

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	€ -
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	€ -
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ -
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	€ -
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ -
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020.	€ -
Dl 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	€ -
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	€ -
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ -
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022.	€ -
DL 13/2023 art. 8 c. 3 incremento fino al 5% delle risorse stabili del fondo dell'anno 2016.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**€ -**

Il fondo del salario accessorio del comparto

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 78 c. 3 lett b) CCNL 2022 Differenziale stipendiale storico non riassorbibile.	€ -
Art. 15 c. 3 CCNL 2022 Assegno ad personam riassorbile relativo al differenziale economico in godimento superiore a seguito di nuovo inquadramento per progressione verticale.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	€ -
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	**€ -**

Il fondo del salario accessorio del comparto

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 80 c. 2 lett. a) CCNL 2022 Premi collegati alla performance organizzativa.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Premi collegati alla performance individuale e progetti.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, disagio.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, rischio.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. c) CCNL 2022, art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022 Indennità di turno.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022 Indennità di reperibilità.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. d) CCNL 2022, art. 24 CCNL 14.09.2000 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. e) CCNL 2022, art. 84 Compensi per specifiche responsabilità	€ -
Art. 80 c. 2 lett. f) CCNL 2022, art. 97 Indennità di funzione categorie C e D	€ -
Art. 80 c. 2 lett. f) CCNL 2022, art. 100 Indennità di servizio esterno	€ -
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022, art. 67 c. 3 lett c) CCNL 2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, indennità centralinisti non vedenti.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. g) CCNL 2022, art. 70-ter CCNL 2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, compensi ISTAT.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 54 CCNL 14.09.2000 Compensi ai messi notificatori.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. i) CCNL 2022, art. 70-quater CCNL 2018 Compensi al personale delle case da gioco.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. k) CCNL 2022, art. 82 c. 2, Attuazione dei piani welfare.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 43 L. 449/1997 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi spese del giudizio.	€ -
Art. 80 c. 2 lett. h) CCNL 2022, art. 1 c. 1091 legge 145/2018 Incentivazioni per specifiche disposizioni di legge, incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	**€ -**

Il fondo delle Elevate Qualificazioni

RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 2 CCNL del 16.11.2022 L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.	€ -
Art. 17 c. 3 CCNL del 16.11.2022 2 Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.	€ -
Art. 17 c. 5 CCNL del 16.11.2022 Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.	
Art. 23 c. 5 CCNL del 16.11.2022 Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun ente.	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	**€ -**

Il fondo delle Elevate Qualificazioni

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 17 c. 4 CCNL del 16.11.2022 Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.	€ -
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale (non rileva ai fini del limite).	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI	**€ -**

Il fondo del salario accessorio della dirigenza

RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020).	€ -
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 La RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020.	€ -
Art. 56 c. 1 CCNL del 17.12.2020 A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione (non soggetto al limite del salario accessorio).	€ -
Art. 57 c. 2 lett. c) CCNL del 17.12.2020 importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	€ -
Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL del 17.12.2020 risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	€ -
Art. 39 c. 1 del CCNL del 16.07.2024 incremento dello 2,01% del monte salari dirigenza anno 2018 a decorrere dall'anno 2021 (non soggetto al limite del salario accessorio).	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	**€ -**

Il fondo del salario accessorio della dirigenza

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b) CCNL del 17.12.2020 Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa).	€ -
Art. 57 c. 2 lett. d) CCNL del 17.12.2020 Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione).	€ -
Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL del 17.12.2020 Risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.	€ -
Art. 57 c. 3 CCNL del 17.12.2020 Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo (non soggetto al limite del salario accessorio).	€ -
DL 13/2023 art. 8 c. 3 Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.	€ -
Art. 39 c. 1 del CCNL del 16.07.2024 Recupero incremento dello 0,46% del monte salari dirigenza anno 2018 per l'anno 2020 (non soggetto al limite del salario accessorio e al netto degli arretrati contrattuali liquidati).	€ -
Art. 39 c. 1 del CCNL del 16.07.2024 Recupero incremento dello 2,01% del monte salari dirigenza anno 2018 per gli anni 2021, 2022 e 2023 (non soggetto al limite del salario accessorioe al netto degli arretrati contrattuali liquidati).	€ -
Art. 39 c. 2 del CCNL del 16.07.2024 Incremento fino allo 0,22% del monte salari dirigenza anno 2018 ai fini delle Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito (non soggetto al limite del salario accessorio).	€ -
Art. 33 c. 2 dl 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI	€ -

Il fondo del salario accessorio della dirigenza

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 CCNL del 17.12.2020 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	€ -

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b), lett. d), c. 3 CCNL del 17.12.2020 Risorse che vanno obbligatoriamente destinate al budget complessivo del risultato o a specifici budget di risultato	€ -
Art. 57 c. 3 CCNL del 17.12.2020 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ -
Art. 64 c. 1 CCNL del 16.07.2024 Negli enti con dirigenza, per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata al Segretario la copertura di posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo determinato sulla base della percentuale - da applicarsi alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico - stabilita presso l'ente dalla contrattazione integrativa di cui all'art. 35, comma 1, lett. c).	€ -
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ -

Il fondo del Segretario

RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 3 c. 6 CCNL del 01.03.2011 A seguito del conglobamento di cui al comma 5, con decorrenza dal 31.12.2009, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, sono così determinati.	€ -
Art. 58 c. 1 CCNL del 16.07.2024 Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 107, comma 1 del CCNL del 17.12.2020 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella (riportare il solo differenziale di aumento rispetto il CCNL precedente che non rileva ai fini del limite)	€ -
Art. 60 c. 1 CCNL del 16.07.2024 La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità.	€ -
Art. 60 c. 3 CCNL del 16.07.2024 Nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15%, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.	€ -
Art. 60 c. 5 CCNL del 16.07.2024 Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.	€ -
Art. 56 c. 1 CCNL del 16.07.2024 La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante (risorse che non rilevano sul limite del salario accessorio).	€ -
Art. 56 c. 1 CCNL del 16.07.2024 La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: h) indennità di reggenza o supplenza ove spettante, per gli incarichi di cui all'art. 62 (risorse che non rilevano sul limite del salario accessorio).	€ -
SOMMA RISORSE STABILI	**€ -**

Il fondo del Segretario

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 56 c. 1 CCNL del 16.07.2024 La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia (risorse che non rilevano sul limite del salario accessorio).	€ -
Art. 56 c. 1 CCNL del 16.07.2024 La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci: i) altri compensi previsti da norme di legge (risorse che non rilevano sul limite del salario accessorio).	€ -
Art. 8 c. 3 dl 13/2023 (PNRR) Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale (in misura non superiore al 5 per cento) del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante	€ -
Art. 61 c. 2 CCNL del 16.07.2024 Gli enti destinano a tale compenso (retribuzione di risultato), con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1.	€ - [Senza
Art. 61 c. 2-bis CCNL del 16.07.2024 Gli enti possono elevare fino al 15% il limite percentuale di cui al comma 2, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, nei casi di seguito indicati, limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni: a) segretari di enti con dirigenza; b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all'ordinamento di ciascun ente; c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni;	€ -
Art. 61 c. 2-ter CCNL del 16.07.2024 I limiti di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere superati negli enti metropolitani, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, qualora sia valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell'ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.	€ -
Art. 61 c. 3 CCNL del 16.07.2024 In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, le amministrazioni possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2 (retribuzione di risultato), di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 relativo ai segretari comunali e provinciali. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI	**€ -**

Il calcolo dei limiti del salario accessorio

Rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016, art. 23 c. 2 dlgs 75/2017	
fondo salario accessorio Comparto anno 2016	€ -
fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2016	€ -
salario accessorio Segretario anno 2016	€ -
fondo Dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
Limite salario accessorio anno 2016	***€ -***
fondo salario accessorio Comparto anno corrente	€ -
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ -
salario accessorio Segretario anno corrente	€ -
fondo Dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
Ammontare complessivo salario accessorio anno corrente	***€ -***

Rispetto del valore unitario medio del salario accessorio rispetto l'anno 2018, art. 33 c. 2 del dl 34/2019	
fondo salario accessorio Comparto anno 2018	€ -
fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2018	€ -
Ammontare parziale salario accessorio anno 2018	***€ -***
personale in servizio al 31.12.2018	-
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	€ -
fondo salario accessorio Comparto anno corrente	€ -
fondo posizioni e risultato Elevate Qualificazioni anno corrente	€ -
Ammontare parziale salario accessorio anno corrente	***€ -***
personale in servizio previsione anno corrente	-
valore unitario medio salario accessorio anno corrente	€ -
differenza valore unitario medio	€ -
eventuale disponibilità incremento salario anno corrente rispetto anno 2018	€ -
Incremento realizzabile per l'anno corrente	***€ -***
Eventuale nuovo limite salario accessorio anno corrente	**€ -**

Eventuale aumento o decurtazione corrente da operare rispetto l'anno 2016	***€ -***

Eventuale aumento corrente fuori dal limite da operare rispetto l'anno 2018	***€ -***

Il fondo del salario accessorio

Legge 12/2019 di conversione DL 135/2018 art. 11 *Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*:

- 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, **il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento**:
- *a)* **agli incrementi previsti, successivamente** alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, **dai contratti collettivi nazionali di lavoro**, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- *b)* **alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti**, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
- 2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (media spesa lavoro flessibile 2015-2017).

Il fondo del salario accessorio

Legge 12/2019 di conversione DL 135/2018 art. 11 – bis *Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*:

- 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di EQ** di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, **limitatamente al** differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e **l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni** successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, **attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario**.

GIURISPRUDENZA E CIRCOLARI

19



GLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA VANNO CALCOLATI SULL'INCASSATO RELATIVO ALLA COMPETENZA ANNUALE – CORTE DEI CONTI UMBRIA DELIBERA N. 117/2024

Incentivi ai funzionari non avvocati per i processi tributari sono fuori dal limite del salario accessorio – Corte dei Conti Autonomie delibera 18/2024

ANCHE GLI ENTI IN PREDISSESTO NON POSSONO INCREMENTARE LE RISORSE VARIABILI DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – ARAN PARERE 7763/2023

GLI IMPORTI DEGLI INCENTIVI TECNICI TRANSITANO ANCORA NEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO PARERE DEL 12.09.2023

LA PRIMA ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EQ) VA FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO SOLO IN CASO DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 239/2023

Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni – Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

Per gli enti che si associano mediante convenzione per l'utilizzo del personale, il limite di spesa deve essere calcolato sul complesso delle spese destinate al salario accessorio sostenuto da ciascuno degli enti associati – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 151/2023

La Pubblica Amministrazione può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4 c. 1 del DL 16/2014 e ai sensi del medesimo art. 2033 c.c., recuperare le somme di salario accessorio illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite – Corte di Cassazione sentenza n. 17643/2023

Il computo delle risorse nel Fondo prima a carico del bilancio ai sensi dell'art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis deve sempre essere proporzionato alle percentuali di part time o lo deve essere solo nel caso in cui il tempo parziale sia genetico (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno)? – ARAN PARERE CFL223

Si ritiene che nel caso di specie il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico, posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.

Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni – Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

I contratti decentrati non possono sostituire i criteri posti dalla contrattazione collettiva prevedendo specifiche clausole che ne derogano il disposto, poiché sono passibili di nullità, peraltro, rilevabile d'ufficio – Corte di Cassazione sentenza n. 19703/2023

LA DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALE E' FISSA AL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO – ARAN PARERE CFL183

L'ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI DALL'ORARIO DI SERVIZIO E QUINDI DAL TURNO, E' UNA FACOLTA' DELL'ENTE – PARERE ARAN N. 16524/2022

I nuovi valori delle Posizioni organizzative entrano in vigore solo con la formale istituzione delle Elevate qualificazioni dopo il 01.04.2023 – ARAN parere CFL 178

Un lavoratore neo-assunto o transitato all'area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) – ARAN parere CFC114b

NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA VANNO CONTRATTATI SOLTANTO I CRITERI E NON GLI IMPORTI DEDICATI AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI – ARAN PARERE CFL133

I proventi delle sanzioni al codice della strada possono finanziare l'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale – ARAN parere CFL191

La nuova previsione relativamente al turno festivo infrasettimanale non è retroattiva – ARAN parere CFL189

L'incremento dell'indennità prevista dall'art. 94 del nuovo CCNL del 16.11.22 riconosciuta a favore del personale educativo, docente ed insegnante, non grava sul Fondo risorse decentrate – ARAN parere CFL176

I compensi derivanti dalle previsioni di cui all'art. 16 del D.L. 98/11 (Piani di razionalizzazione) possono rientrare nella fattispecie di cui all'art. 18, comma 1, lett. h del CCNL 21.05.2018 (a favore dei titolari di PO) ARAN parere CFL169a

La specifica indennità prevista dall'art. 70 septies del CCNL 21.05.2018 a favore del personale in cat. A e cat. B1, sarà ancora erogabile – ARAN parere CFL177

SI' ALLA REVISIONE DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO 2016 PER L'ISTITUZIONE DELLA DIRIGENZA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 211/2022

SI' ALL'ESCLUSIONE DELL'INCREMENTO DEGLI INCASSI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRASA DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO, AL FINE DELL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 209/2022

Sulle EQ – parere ARAN

- **L'art. 13, comma 3 del nuovo CCNL Funzioni locali prevede che gli incarichi di EQ già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle EQ, successivo alla determinazione delle procedure e dei criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Si chiede se tale disposizione sia applicabile anche agli incarichi che hanno una scadenza naturale successiva al 20/5/2019?**
- In ordine a tale aspetto, l'avviso della scrivente Agenzia, evidenziato anche nella Relazione illustrativa all'Ipotesi di CCNL predisposta per il controllo della Corte dei Conti, è nel senso che tutti gli incarichi di EQ, di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, ivi compresi anche quelli eventualmente attribuiti dopo il 21.5.2018, nel regime transitorio, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle EQ (modifica dei contenuti delle precedenti EQ in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), e, comunque, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, si ritiene che gli incarichi in atto scadano comunque entro la data del 20.5.2019.

IL FONDO EQ E' UNO STANZIAMENTO DI BILANCIO
ARAN – ORIENTAMENTO RAL 1930

- Si può affermare che il valore precedentemente stabilito dall'ente per tale particolare compenso, relativamente a una EQ, può essere modificato:
- a) a seguito di una nuova graduazione della rilevanza organizzativa della stessa, sulla base del sistema di valutazione delle EQ a tal fine adottato, in presenza di un ampliamento o di una riduzione dei compiti e delle responsabilità che la caratterizzano;
- b) **qualora, pure in presenza di una invarianza dei compiti e delle responsabilità di ciascuna EQ, e quindi della relativa rilevanza organizzativa, si determini una situazione, ad esempio, di diminuzione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell'istituto.**
- Infatti, un tale evento certamente potrebbe giustificare la necessità di rivedere in minus gli importi in atto della retribuzione di posizione di ciascuna EQ, anche se sulla base delle medesime risultanze del processo di graduazione delle stesse già precedentemente applicato.

Il fondo del salario accessorio

- **CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 16/2012**
- Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato dalla circolare n. 12/2011, **incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione**. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, **le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea** (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale). Nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.

Il fondo del salario accessorio

- **Le sponsorizzazioni:**
- La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
- a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, art. 45 Incentivi alle funzioni tecniche:
- Siamo proprio convinti che le risorse previste non devono transitare nel fondo del salario accessorio?
- INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS.209/2024 ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 IN TEMA DIINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ANAC COMUNICATO DEL PRESIDENTE del 7 maggio 2025

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE DELIBERAZIONE N. 7/2017**
- "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (dopo il correttivo dlgs 56/2017 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 103 del 05.05.2017) **sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori** di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)". 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 24/2017:**
- La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, dichiara inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017/QMIG.
- La Sezione regionale di controllo per la Liguria dovrà attenersi al principio di diritto già enunciato con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Così deliberato in Roma nell'adunanza del 26 settembre 2017.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **Cassa Depositi e Prestiti:**
- La Cassa Depositi e Prestiti interviene nella vicenda riducendo, al momento della concessione del mutuo, l'importo del fondo incentivante incluso nel quadro economico delle opere pubbliche dal finanziamento complessivo.
- Le risorse finanziarie del fondo sono destinate dall'articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, ad attività professionali svolte dai dipendenti, quali «le attività di programmazione delle spese per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento». Secondo l'Istituto tali attività non sembrano riconducibili a spese di investimento, mentre paiono più propriamente assimilabili a spese correnti e, in quanto tali, esse non sono finanziabili mediante ricorso a indebitamento, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione e dell'articolo 3, commi da 17 a 21, della legge n. 350/2003.
- Quindi il finanziamento indiscriminato del fondo potrebbe comportare la violazione del divieto di indebitamento per spese correnti, da cui conseguirebbe, tra l'altro, la nullità degli atti conclusi ma allora sembra che gli enti debbano reperire risorse proprie per il finzanziamento degli incentivi delle funzioni tecniche.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- Si ricorda che il dlgs 56/2017, c.d. correttivo del codice degli appalti, prevede, oltre alla incentivazione per gli appalti di opere, che la nuova incentivazione degli appalti per i soli servizi e forniture sia subordinata alla nomina del direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)
- l'art. 1, comma 2 della Legge di conversione n. 55/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.6.2019 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto legge 18 aprile 2019, n. 32», ovvero l'incentivazione rimane rivolta alle attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **DELIBERAZIONE N. 26/SEZAUT/2019/QMIG - INCENTIVI TECNICI (ART. 113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,) E TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 236, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208**
- *«Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».*

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti del Veneto n. 301/2019:**
- Si applica un divieto di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche sia nel caso di appalti avente importo inferiore a 40.000 euro, sia per quelli di forniture o servizi in cui il RUP ed il direttore dell'esecuzione coincidono.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti del Piemonte n. 25/2019:**
- Se non si è dato corso, in materia di appalti di forniture e servizi, alla approvazione del progetto e del quadro economico, non è possibile dare corso alla incentivazione delle funzioni tecniche.
- In assenza di un accantonamento relativo almeno all'esercizio in cui si è svolta l'attività incentivabile, infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell'esercizio precedente.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- **ANAC con le Linee Guida n. 3/2019:**
- Per l'erogazione di detti incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo.
- Gli incentivi possono essere riconosciuti solo se siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, la disciplina sui predetti incentivi si applica solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Quest'ultima circostanza ricorre soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.
- Nei "casi in cui il codice prevede la possibilità di affidamento diretto" o anche nelle gare CONSIP mancano i "presupposti normativi legittimanti l'erogazione degli incentivi.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANCHE SE LA GARA E' SVOLTA DA UN SOGGETTO AGGREGATORE MA OCCORRE IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 30/2020

- Delib. n. 30/2020/PAR – Provincia di Forlì-Cesena – Pres. rel. Pieroni;Richiesta di parere – Spese di personale – Incentivi al personale tecnico – D.lgs. 50/2016, art. 113 – Appalto di servizi – Ricorso a gara di soggetto aggregatore – Direttore dell'esecuzione nominato dalla Provincia – SpettanzaFermo rimanendo l'indefettibile presupposto dell'esperimento, a monte, di una "gara", poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo ai sensi del secondo comma dell'art. 113, l'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)potrà dirsi spettante: a) se l'Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all'art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall'Ente un direttore dell'esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi tecnici

- NO AGLI INCENTIVI TECNICI NEL CASO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER UN'OPERA PUBBLICA – CORTE DEI CONTI VENETO N. 20/20202
- INCENTIVI TECNICI SOLTANTO IN CASO DI APPALTO E NON DI CONCESSIONE – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 442/2019

Il fondo del salario accessorio: gli incentivi per il recupero dell'evasione dei tributi

- **Legge 145/2018 art. 1 c. 1091 (legge di stabilità 2019):**
- Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti** dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito **non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale**.
- La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

Incentivi recupero evasione tributaria

- **Deliberazione Corte dei conti dell'Emilia Romagna n. 52/2019 e Corte dei conti della Lombardia n. 412/2019:**
- Hanno ribadito che il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 «…è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Il fondo del salario accessorio: la sanatoria della contrattazione decentrata

- Riprendendo le previsioni del DL 16/2014 viene confermata la previsione per cui tutte le PA cui sia contestato il superamento del tetto del fondo da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti o della Ragioneria o della Funzione Pubblica devono recuperare tali somme nella prima sezione negoziale successiva e il recupero deve essere completato entro un numero di anni non superiore a quello in cui l'illegittimità ha prodotto i suoi effetti.
- La novità inserita riguarda il fatto che le somme destinate al recupero non devono superare il 25% del fondo complessivo, nel caso in questo modo non sia possibile completare il recupero nei termini stabiliti è prevista la possibilità, dietro certificazione dei servizi di controllo interno, si superare l'orizzonte temporale.
- Inoltre è prevista la possibilità di allungare il recupero per un massimo di altri 5 anni a condizione che siano state adottate le misure di contenimento del numero dei dipendenti e dei dirigenti rispettivamente nella misura del 10% e del 20%, e che si rimanga all'interno del tetto del rapporto tra dipendenti e popolazione.

Il fondo del salario accessorio: i rinnovi contrattuali

- **DPCM del 27.02.2017:**
- Le amministrazioni non statali devono prevedere incrementi per i rinnovi contrattuali del triennio 2016/2018 nella misura rispettivamente del 0,36% nel 2016, del 1,09% nel 2017 e del 1,45% nel 2018 rispetto il monte salari 2015 senza tenere conto delle risorse per la indennità di vacanza contrattuale.
- Tuttavia si evidenzia che tali risorse probabilmente non saranno sufficienti a finanziare gli incrementi previsti nell'intesa tra Stato e OO.SS., si può quindi attendere le ulteriori disposizioni per l'anno 2018 oppure cominciare ad accantonare un importo compreso tra l'1,5% e il 2% del monte salari 2015.

Il superamento del limite del salario accessorio

- **Art. 3 c. 2 del Dl 80/2021:**
- I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

GLI INCENTIVI TECNICI INDEBITAMENTE PERCEPITI VANNO RECUPERATI – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9161/2022

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NON RILEVANO AI FINI DEL CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 01/2022

E' POSSIBILE ADOTTARE UN REGOLAMENTO EX POST AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 16/2021

PER LE FUNZIONI TECNICHE DI UNA GARA DI APPLATO AFFIDATE ALL'ESTERNO NON POSSONO ESSERE PERCEPITI GLI INCENTIVI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 131/2021

Sì agli incentivi degli avvocati interni solo a seguito di sentenza di contenuto favorevole per l'ente che contenga la condanna alle spese della controparte e sia seguita dal recupero degli oneri legali a carico della medesima parte avversa – Corte dei Conti Emilia Romagna delibera n. 15/2022

GLI INCENTIVI PER IL RECUPERO EVASIONE DEI TRIBUTI POSSONO ESSERE PREVISTI ANCHE SE I BILANCI VENGONO APPROVATI NEI TERMINI PROROGATI PER LEGGE – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 19/2021

VIA LIBERA ALL'ESCLUSIONE DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORRIO GLI INCENTIVI DI PERSONALE FINANZIATI DA ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 111/2022

E' POSSIBILE UTILIZZARE LE RISORSE TRASFERITE DA ALTRO ENTE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE DEI CONTI EMILIA-ROMAGNA DELIBERA N. 2/2021

I PROVENTI DA MATRIMONI

- **Deliberazione Corte dei Conti del Veneto n. 322/2019:**
- Una parte delle risorse che provengono da versamenti effettuati da persone che si sposano al di fuori dell'orario di lavoro e/o in luoghi diversi dal municipio può essere versata ai dipendenti impegnati nello svolgimento di queste attività e tali risorse vanno in deroga al tetto del fondo (legge n. 449/1997).
- La sezione delle autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 21/2014, ha "escluso dal limite di finanza pubblica posto alla spesa complessiva per il personale degli enti locali le spese interamente gravanti su trasferimenti di soggetti privati". Tale consesso, delibera n. 26/2014, "ha ribadito, anche nello specifico caso dei tetti posti al salario accessorio, la possibilità del superamento nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate e, pertanto, senza che impattino effettivamente sul bilancio dell'ente locale". La stessa sezione, delibera n. 20/2017, ha escluso dal tetto del salario accessorio "i trasferimenti da parte della Unione Europea o di soggetti privati .. e i compensi finanziati da risparmi di spesa ottenuti dalle amministrazioni a seguito di processi di razionalizzazione". Ed infine, delibera n. 23/2017, ha escluso dal tetto del fondo per la contrattazione decentrata le risorse necessarie per lo svolgimento di funzioni dedicate delegate e spesate dall'AGCOM.

Il finanziamento del fondo per i contratti di somministrazione.

- Con l'orientamento applicativo CFL_50[7], l'ARAN fornisce alcune indicazioni in merito al meccanismo previsto all'articolo 52, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018[8] di finanziamento del trattamento economico accessorio del personale in servizio presso l'ente sulla base di un contratto di somministrazione.
- La summenzionata disposizione contrattuale prevede che il trattamento accessorio del personale somministrato, se spettante, sia finanziato con uno specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell'ambito del progetto che è alla base del contratto stesso.
- Tali risorse, afferma l'Agenzia, "*confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la specifica finalità di consentire l'erogazione dei trattamenti economici accessori ai lavoratori somministrati, nel rispetto delle regole negoziali in materia valevoli per la generalità del rimanente personale e, quindi, proprio per tale finalizzazione, solo per il periodo in cui il personale di cui si tratta presta servizio presso l'ente.*
- *Ciò comporta che, una volta esaurito il progetto, con il conseguente venire meno dei contratti di somministrazione posti in essere nell'ambito dello stesso, il fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite, ai sensi del citato art. 52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018*".

INCREMENTO DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER LE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA FUORI DAL LIMITE SOLTANTO PER I PROVENTI ECCEDENTI L'ANNO PRECEDENTE - CORTE DI CONTI MARCHE DELIBERA N. 3/2020

- Comune di Matelica (MC). Richiesta di parere in ordine: 1) alla possibilità di operare una implementazione della parte variabile del "Fondo per le risorse decentrate" corrispondente alla quota proventi derivanti da irrogazione sanzioni amministrative "eccedenti le riscossioni del precedente esercizio finanziario che si realizzano nell'esercizio finanziario corrente" da destinare agli istituti di incentivazione del personale di polizia locale. 2) alla possibilità di ricomprendere nella parte eccedente le suddette riscossioni effettivamente verificatesi, sia quelle accertate nell'esercizio precedente ed incassate in quello corrente, sia quelle "derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti".Parere reso.

INTEGRAZIONE AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER FUNZIONI DELEGATE – CORTE DEI CONTI PIEMONTE DELIBERA N. 33/2020

- Provincia di Vercelli – Il quesito relativo alle somme "Prelevate" dal Fondo risorse decentrate del personale delle categorie di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, vale a dire, se le stesse, finalizzate a remunerare specifiche attività di competenza regionale svolte dalla Polizia locale per turni, straordinari, oneri salario accessorio per il personale provinciale adibito alle funzioni fondamentali in materia di ambiente e rimborsate dalla Regione Piemonte, possano essere considerate "fonti di alimentazione" del Fondo medesimo, non appare ammissibile.Sotto il profilo oggettivo, infatti, il citato quesito è inammissibile in quanto volto all'interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale.Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, l'interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è estranea al perimetro dell'attività consultiva di questa Corte, in quanto demandata per legge alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all'ARAN.In forza del principio di sussidiarietà nelle materie cd. delegate, nell'ambito delle quali le regioni non esercitano direttamente le funzioni amministrative ma, indirettamente, attraverso gli enti cui con legge tale potere è conferito, sussiste l'obbligo del delegante di assicurare risorse finanziarie, umane e strumentali affinché il delegato sia in grado di svolgere i compiti assegnati nel rispetto del principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Cost. (cfr. ex multis Corte costituzionale n. 10/2016).Non consentire alle province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate incide sull'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti di area vasta sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all'esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale ex art 1 comma 421 della legge 190/2014.

NO AGLI INCREMENTI INDISCRIMINATI DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 232/2019

- **inammissibilità**
- Impiego pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni in materia di personale – Previsione di un incremento delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva integrativa relativa al triennio 2016-2018, al fine di omogeneizzare i trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna [FoReSTAS] con quelli del personale del comparto di contrattazione regionale.

SENZA LA COSTITUZIONE DEL FONDO SI POSSONO IMPEGNARE UNICAMENTE LE RISORSE FISSE PER PROGRESSIONI E COMPARTO – CORTE DEI CONTI MOLISE N. 1/2020

- La Sezione accerta, nei termini di cui in motivazione, le seguenti gravi irregolarità:- tardiva approvazione del rendiconto;- mancata dimostrazione analitica delle modalità di quantificazione del FCDE con conse-guente, possibile alterazione del risultato amministrazione;- mancata determinazione di importi da accantonare, in sede di rendiconto, per passività potenziali;- mancata evidenziazione, nella parte vincolata del risultato di amministrazione, delle eco-nomie di spesa correlate a risorse destinate al finanziamento del trattamento accesso-rio personale dipendente;- criticità riguardanti la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti sul sito web.Dispone ex art.148-bis TUEL l'adozione, entro 60gg dalla comunicazione del deposito della deliberazione, delle necessarie misure correttive idonee a superare le rilevate criticità, ret-tificando la deliberazione consiliare n.15/2017 con la formale approvazione del corretto prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2016 (nonché degli eventuali documenti presupposti, se da emendare), a tal fine:a) indicando il risultato di amministrazione 2016 (lettera (A) del prospetto);b.1) determinando la parte accantonata per F.C.D.E. e per passività potenziali, nonché la parte vincolata corrispondente alle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale;b.2) ovvero, vincolando integralmente il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2016, nel rispetto del Principio generale della prudenza;c) conseguentemente, indicando l'esatto importo del Totale parte disponibile (lettera (E) del prospetto).Atti da trasmettere a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempi-mento dell'obbligo di pubblicazione della deliberazione ex art.31 D.Lgs. n.33/2013, nei suc-cessivi 15gg.Riserva la verifica sulla corretta applicazione della normativa in materia di quantificazione del F.C.D.E. e di vincoli e accantonamenti contabili nell'ambito dei controlli ex art.1, com-ma 168, L. n.266/2005 e art.148-bis D.Lgs. n.267/2000 sui rendiconti relativi ai successivi esercizi.Dispone che la pronuncia sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare ed all'Organo di revisione, affinché quest'ultimo svolga un'attenta attività di controllo e vigilanza sugli atti conseguenti alla presente deliberazione, riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante.

PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E' OBBLIGATORIO IL CONTRATTO NELL'ANNO, LA PROCEDURA INVECE PUO' SLITTARE – ARAN PARERE CFL69

- L'ARAN torna sulla procedura per la corretta attivazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali alla luce del nuovo CCNL del 2018 e, al contrario di quanto sostenuto dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello stato, chiarisce che è perentoria la sottoscrizione nell'anno di riferimento del CCDI normativo e del fondo del salario accessorio, mentre è possibile far slittare anche all'anno successivo la procedura per l'assegnazione delle progressioni stesse.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANCHE SE LA GARA E' SVOLTA DA UN SOGGETTO AGGREGATORE MA OCCORRE IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 30/2020

- Delib. n. 30/2020/PAR – Provincia di Forlì-Cesena – Pres. rel. Pieroni;Richiesta di parere – Spese di personale – Incentivi al personale tecnico – D.lgs. 50/2016, art. 113 – Appalto di servizi – Ricorso a gara di soggetto aggregatore – Direttore dell'esecuzione nominato dalla Provincia – SpettanzaFermo rimanendo l'indefettibile presupposto dell'esperimento, a monte, di una "gara", poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo ai sensi del secondo comma dell'art. 113, l'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)potrà dirsi spettante: a) se l'Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all'art. 113, comma 1, cit.; b) se, in concreto, sia stato nominato dall'Ente un direttore dell'esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

INCREMENTO DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER LE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA FUORI DAL LIMITE SOLTANTO PER I PROVENTI ECCEDENTI L'ANNO PRECEDENTE – CORTE DI CONTI MARCHE DELIBERA N. 3/2020

- Comune di Matelica (MC). Richiesta di parere in ordine: 1) alla possibilità di operare una implementazione della parte variabile del "Fondo per le risorse decentrate" corrispondente alla quota proventi derivanti da irrogazione sanzioni amministrative "eccedenti le riscossioni del precedente esercizio finanziario che si realizzano nell'esercizio finanziario corrente" da destinare agli istituti di incentivazione del personale di polizia locale. 2) alla possibilità di ricomprendere nella parte eccedente le suddette riscossioni effettivamente verificatesi, sia quelle accertate nell'esercizio precedente ed incassate in quello corrente, sia quelle "derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti".Parere reso.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA VA SVOLTA NELLA PRIMA META' DELL'ANNO, E' ILLEGITTIMA OGNI ATTIVITA' SVOLTA OLTRE L'ANNO IN SANATORIA – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 201/2019

- Comune di San Pietro di Morubio (VR) – Parere reso ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla corresponsione del trattamento economico incentivante al personale. Premesso che il Comune fa parte dal 2000 dell'Unione dei Comuni Destra Adige, e che il fondo risorse decentrate 2016 revisionato è stato da detta Unione adottato senza le risorse variabili e rideterminando il tetto del trattamento accessorio previsto dall'art. 1, c. 236, della L. n. 208/2016; considerato il nuovo orientamento espresso da altra Sezione di controllo relativamente alla corresponsione delle risorse variabili destinate alla performance qualora il fondo venga costituito nel corso dell'esercizio ed il contratto sia sottoscritto negli esercizi successivi; il Comune chiede se possa ritenersi legittima tale interpretazione, superando così l'orientamento di una precedente deliberazione di questa Sezione regionale ed, in caso affermativo, se si possa procedere ad una revisione dei predetti fondi relativi ad annualità precedenti quella attuale.

SI' AL CUMULO DELL'INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO CON QUELLA DI ORDINE PUBBLICO ALLA POLIZIA LOCALE PER L'EMERGENZA SANITARIA – CORTE DEI CONTI VENETO DELIBERA N. 96/2020

- Comune di Campo San Martino (PD) – Parere reso ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, concernente la spesa del personale, ed in particolare in merito alla possibilità di cumulare l'indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale addetto al servizio di Polizia municipale.

I COMPENSI DEGLI INCARICHI PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO VANNO SUL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA N. 38/2020

- Con riferimento a due iniziative progettuali finanziate mediante utilizzo, rispettivamente, di Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) e del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, il Comune istante chiede:a) se le quote delle risorse a disposizione utilizzate per l'attribuzione di compensi accessori al personale interno impiegato in specifiche attività funzionali alla realizzazione dei progetti possano alimentare il Fondo risorse decentrate relativo al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, tenuto conto dell'avvenuto avvio da parte dell'Ente di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e della preclusione, connessa a tale stato, contenuta nell'art. 67, comma 6 del citato CCNL;b) se le medesime somme di cui si discute, una volta destinate alle indicate finalità, rientrino o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone in ordine al limite delle risorse annualmente destinabili al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni.

LA MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DECENTRATO E' LEGITTIMA SE L'ENTE HA SOLLECITATO I SINDACATI – TRIBUNALE DI POTENZA DECRETO N. 5284/2020

IL PARERE OBBLIGATORIO DEI REVISORI PUO' ESSERE DATO ANCHE COMPLESSIVAMENTE SU TUTTO IL CONTRATTO DECENTRATO – CORTE DEI CONTI MARCHE DELIBERA N. 40/2020

IL CALCOLO DEL LIMITE ANNUALE DEL SALARIO ACCESSORIO E' UNICO – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 95/2020

- La Sezione ritiene che per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le EQ. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art 23 del decreto legislativo 75/2017.

carmignaniconsulenza

RISORSE UMANE

www.carmignaniconsulenza.com
carmignaniconsulenza@gmail.com
carmignaniconsulenza@pec.it

Attestato di partecipazione al Videocorso di Formazione di 4h e 52m su «La Contrattazione Decentrata Integrativa»

di _____

Ente: _____ *- Il* _____

F.to il Formatore, Dott. Simone Carmignani



